

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: QUESTIONI GIURIDICHE E FATTORI DI SUCCESSO

Verona, 29 settembre 2011

PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA PROPRIETA' E NELLA GESTIONE DELLE IMPRESE

Avv. Giuseppe Mercanti

1. Importanza della problematica

Possono essere ricondotte alla nozione di impresa familiare tutte le imprese gestite in forma individuale o collettiva la cui proprietà sia a matrice familiare o, se esercitata in forma societaria, il cui controllo sia riferibile ad una famiglia. Vanno comprese nella nozione di imprese familiari anche quelle imprese che sono state costituite e/o si sono sviluppate con la proprietà appartenente a più ceppi familiari.

Per delimitare la problematica si farà riferimento, nella mia presentazione e nelle successive relazioni, soprattutto alle imprese organizzate in forma societaria il cui capitale sociale sia di matrice familiare o plurifamiliare.

Il rilievo nella società economica italiana delle imprese familiari è a tutti noto. Stiamo parlando di circa sei milioni di imprese che sono riconducibili in una percentuale all'incirca del 90% alla nozione di impresa familiare; la percentuale è massiccia anche nelle grandi imprese, se si escludono dal campione i gruppi a proprietà pubblica e multinazionali.

Il carattere distintivo dell'impresa familiare, comune a tutte le sue fasi di sviluppo, è il legame tra famiglia ed impresa, che è di pressochè identificazione di tipo economico e patrimoniale nella fase di costituzione e di primo sviluppo, e il legame tra i componenti della famiglia o delle famiglie, che mantiene anche nei successivi passaggi generazionali una capacità di coagulo, di comunione di interessi e di legittimazione potenziale alla partecipazione alla gestione ed al controllo dell'impresa tra i componenti dei gruppi familiari.

La problematica della successione generazionale è resa particolarmente complessa dalla pluralità di situazioni oggettive (riferita alle caratteristiche di dimensione e di organizzazione delle imprese) e soggettive (riferita non solo alla pluralità dei soggetti, ma anche alla formazione specifica (in particolare scolastica) e al diverso interesse che i potenziali successori possano avere rispetto all'impresa).

Solo parzialmente può considerarsi non complessa la problematica nell'ipotesi di unico successore, di cui per tale motivo non ci occuperemo, senza dimenticare che peraltro è comune anche a tale fattispecie la problematica di formazione del successore e delle modalità del suo inserimento nell'impresa.

2. I principi giuridici delimitanti gli strumenti giuridici di regolazione dei processi generazionali

Ci occuperemo in una successiva relazione degli strumenti individuati nella dottrina e nella pratica giuridica per la regolazione dei processi generazionali. Basterà, ai fini della mia presentazione, sottolineare che fondamentali sono le iniziative che si possono tradurre o meno in strumenti o istituti giuridici, adottate prima del trapasso generazionale, di preparazione e regolazione dello stesso. Si tratta, seguendo un ordine cronologico e superata la fase della formazione, di patti di famiglia e strumenti societari, di trust, di donazione e infine del testamento.

Per quanto cronologicamente il testamento debba essere posposto a tutti gli altri strumenti, in quanto ha efficacia solo dopo la morte, tuttavia vanno rinvenuti nelle norme che disciplinano la sorte del patrimonio del defunto i limiti alla libertà di disposizione in vita del titolare dell'impresa, che impediscono, ad esempio, che lo stesso si scelga un successore al quale attribuire l'impresa, ovvero il suo controllo, avendolo individuato come il più adatto tra gli eredi. I limiti sono rappresentati in primo luogo dalla c.d. unicità della successione e, strettamente collegato, dal diritto di ciascuno degli eredi di partecipare alla divisione in natura dei beni caduti in successione. Inoltre costituisce un'importante limitazione il divieto dei patti successori previsto dall'art. 458 c.c., che sanziona con la nullità le convenzioni con cui taluno dispone della propria successione ovvero dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta.

Quest'ultimo limite è attenuato dalla novella del 2006 introduttiva dell'istituto dei patti di famiglia, le cui caratteristiche saranno oggetto di una successiva relazione illustrativa dei diversi strumenti giuridici di regolazione dei passaggi generazionali.

Si tratta di un'importante innovazione che trova un forte limite nel trasferimento della proprietà dell'impresa e nella conseguente spogliazione immediata dei suoi titolari.

Tuttavia, e nonostante questa innovazione, come si vedrà nelle successive relazioni, il mantenimento degli attuali principi fondamentali in precedenza riassunti in materia successoria costituisce un limite rilevante alla libertà nella ricerca delle migliori soluzioni per regolare il passaggio generazionale di impresa. È evidente che esiste un valore costituzionalmente protetto che attribuisce il diritto di rendere partecipi tutti gli eredi in modo sostanzialmente paritario del patrimonio del defunto. Ma è anche evidente che le norme attuali sacrificano il valore, pur esso garantito costituzionalmente, di assicurare la continuazione alle imprese. È significativo che nel secondo passaggio generazionale continuino ad esistere all'incirca il 15% delle imprese familiari. Ritengo quindi che spetti agli operatori di diritto individuare vesti giuridiche valide che, disciplinando il passaggio generazionale, tutelino gli interessi di continuazione delle imprese. Ma bisogna essere consapevoli che solo un non facile intervento legislativo, che attribuisca una maggiore libertà di disporre sia del titolare dell'impresa sia dei futuri eredi, può consentire soluzioni soddisfacenti. Per di più tale intervento permetterà di evitare le soluzioni conosciute dalla pratica, che costituiscono una pesante violazione dei diritti che una normativa troppo rigorosa vorrebbe difendere.